

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1433

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del Deputato DURAND de la PENNE

Presentata il 3 giugno 1964

**Modifiche alla legge 15 febbraio 1958, n. 46,
sulle pensioni ordinarie a carico dello Stato**

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'articolo 11, secondo comma, della legge 15 febbraio 1958, n. 46, stabilisce che ha diritto a pensione di reversibilità la vedova del pensionato purché il matrimonio, qualora sia posteriore alla cessazione dal servizio, sia stato contratto dal pensionato prima del compimento del 72° anno di età e sia durato almeno due anni e se la differenza di età fra i due coniugi non sia maggiore di anni venti. Si prescinde dalle suddette condizioni qualora dal matrimonio sia nata prole, anche se postuma.

In base al terzo comma del citato articolo 11, il limite di 72 anni è elevato a 75 anni per i titolari di pensioni privilegiate ordinarie, ferme restando le altre condizioni previste dal secondo comma.

Inoltre, l'articolo 19 della citata legge n. 46, stabilisce, con disposizione transitoria, che la condizione della differenza di età fra i coniugi (di cui al secondo comma del ripetuto articolo 11) non si applica ai matrimoni contratti prima della pubblicazione della legge stessa.

Ciò premesso, appare evidente il beneficio concesso dalla legge in questione rispetto alle norme precedentemente in vigore, che addirittura non riconoscevano alcun diritto alla vedova del pensionato, qualora il matrimonio fosse stato contratto *dopo* la cessazione dal servizio.

Tuttavia sembra necessario compiere un altro passo avanti in tale delicata materia, per ovvie ragioni umane e sociali, soppri-

mendo il requisito del limite massimo di età (72 o 75 anni) e quello della differenza di età fra i coniugi (non superiore a 20 anni).

Trattasi, infatti, di limitazioni che non trovano fondamento in ragioni obiettive, e perciò danno luogo a gravi inconvenienti ed a giuste lamentele da parte degli interessati.

Pertanto ritengo che l'unica condizione che debba essere richiesta sia quella della durata del matrimonio (limitata ad un anno), allo scopo di poter escludere l'ipotesi che il matrimonio stesso venga contratto nell'imminenza della morte del pensionato, anche approfittando delle sue menomate capacità intellettive, col solo fine di frodare l'erario (vedasi articolo 1 della presente proposta).

Con disposizione transitoria inoltre, sostitutiva di quella contenuta nell'articolo 19 della legge n. 46, si prevede che la limitazione relativa alla durata del matrimonio non si applica ai matrimoni contratti prima della pubblicazione della emananda legge (vedasi articolo 2 della proposta).

L'art. 3, infine, indica l'onere che presumibilmente deriverà dalla iniziativa ed i mezzi per farvi fronte.

Onorevoli Colleghi! — Confido che la presente proposta di legge, intesa a venire incontro alle giuste aspirazioni di un non rilevante numero di pensionati, e ad imprimere alle norme vigenti in materia un più ampio contenuto umano e sociale, riporterà la vostra approvazione.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

All'articolo 11 della legge 15 febbraio 1958, n. 46, sono apportate le seguenti modifiche:

1°) Il secondo comma è sostituito dal seguente:

« Ha inoltre diritto a pensione di reversibilità la vedova del pensionato a condizione che il matrimonio, qualora sia posteriore alla cessazione dal servizio, sia durato almeno 1 anno. Si prescinde dalla suddetta condizione qualora dal matrimonio sia nata prole, anche se postuma ».

2°) Il terzo comma è abrogato.

ART. 2.

L'articolo 19 della legge 15 febbraio 1958, n. 46, è sostituito dal seguente:

« La limitazione di cui al secondo comma dell'articolo 11 non si applica ai matrimoni contratti prima della pubblicazione della presente legge ».

ART. 3

All'onere di lire 25.000.000 derivante dall'applicazione della presente legge sarà fatto fronte, nel periodo 1° luglio-31 dicembre 1964, mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti del capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero del Tesoro per l'esercizio suddetto riguardante oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti, variazioni di bilancio.